

CERVO CONTRO UN'AUTO A TIONE: REGIONE CONDANNATA A RISARCIRE IL CONDUCENTE DELLA MACCHINA

19 Novembre 2024



L'AQUILA - Il Giudice di Pace dell'Aquila ha condannato la Regione Abruzzo a risarcire i danni materiali subiti da un'automobilista a causa dell'attraversamento della strada da parte di un cervo di grosse dimensioni. Nello specifico, il conducente del veicolo nell'agosto del 2020 si trovava a percorrere la S.P. 46 nel Comune di Tione degli Abruzzi (AQ), all'interno del Parco Sirente - Velino, quando è stato attinto dall'animale selvatico, che stava attraversando, saltando, la strada in questione. L'animale ha impattato violentemente il mezzo che ha riportato ingenti danni materiali alla carrozzeria e soltanto la velocità moderata con la quale viaggiava l'automobilista ha evitato la tragedia. Il danneggiato, quindi, con il patrocinio dell'avvocato Carlotta Ludovici ha avanzato richiesta del ristoro dei danni riportati dal proprio mezzo.

dopo una lunga istruttoria testimoniale e documentale il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna a carico della

Regione Abruzzo, che se da un lato ha deciso che lungo la strada in questione al momento dell'incidente non erano presenti dissuasori, segnali luminosi e acustici di pericolo, segnaletica di attraversamento animali selvatici, guard rail, né illuminazione pubblica, dall'altra ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale unanime in virtù del quale in caso di incidenti provocati da fauna selvatica unica ed esclusiva responsabile, peraltro ex art. 2052 c.c. in quanto il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale, è la Regione Abruzzo.

“È evidente, dunque”, dice il legale, “dalle disposizioni di legge regionale che statale, che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni ai terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. “Ancora una volta ci troviamo ad assistere ad eventi gravi e perigliosi, riconducibili a condotte colpevoli imputabili all'Ente Regione, il quale non ha predisposto tutte quelle misure idonee (ad esempio sistemi di ritenzione o di dissuasione ottica) dirette ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o a persone, come purtroppo accaduto nel caso specifico con conseguenze limitate soltanto grazie alla prudenza dell'automobilista. Le misure idonee di cui disquisisce in sentenza il Giudice, se finalmente venissero adottate, potrebbero non soltanto tutelare gli utenti della strada, ma anche gli stessi animali, che inconsapevolmente sono destinati a morte certa o quasi”.